MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MINUTA VENDITA DEGLI ESTRATTI ED ESSENZE PER LA PREPARAZIONE DI LIQUORI

Art. 2

Trattamento dello spirito di vino

Per lo spirito che sia ottenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla distillazione dei vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, l'abbuono di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, e' elevato alla misura di L. 4000 per ettanidro. Resta fermo, in aggiunta all'abbuono di cui sopra e in conformita' del terzo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, l'ulteriore abbuono di L. 500 per ettanidro allo spirito di vino prodotto in fabbriche gestite da Societa' cooperative. Gli abbuoni di cui sopra si applicano pure all'acquavite di vino gia' prodotta o che sara' prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o che si trovi o sara' immessa, sempre gravata da imposta, in magazzini di invecchiamento. Lo spirito ottenuto dalla distillazione di vini guasti, diversi da quelli considerati al primo comma del presente articolo, continuera' a fruire del trattamento fiscale previsto per lo spirito ricavato da altre materie vinose. Lo spirito, ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria a norma del disposto col primo comma del presente articolo, e' soggetto alla imposta e al diritto erariale stabiliti per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa. In ogni caso e' considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano piu' di 12 milligrammi di sorbite per cento cm cubi di vino o materia vinosa. Qualora poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di prima categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sara' classificato e tassato come spirito di 1ª categoria. Per gli altri spiriti di 2ª categoria rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

Versione in vigore dal 6 novembre 1951, non più in vigore dal 17 agosto 2001 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze per la preparazione di liquori
Estremi	Decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-al-regime-fiscale-degli-spiriti-per-agevolare-la/art-2-trattamento-dello-spirito-di-vino/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it